



**COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**  
**Città Metropolitana di Bari**

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**  
**(Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/2012)**

**Articolo 1- Istituzione del registro delle unioni civili**

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Gioia del Colle per gli scopi e le finalità contenute nel presente Regolamento.

**Articolo 2 - Attività di sostegno delle unioni civili**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi differenti da quelli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela), coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) che facciano richiesta di registrazione amministrativa ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione, favorendone l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Con tale registro riconoscendo pari dignità sociale alle coppie di fatto, si stabilisce che gli iscritti assumeranno gli stessi diritti e doveri morali delle coppie unite in matrimonio.
4. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a) casa;
  - b) sanità e servizi sociali;
  - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
  - d) sport e tempo libero;
  - e) formazione, scuola e servizi educativi;
  - f) diritti e partecipazione;
  - g) trasporti.
5. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
6. All'interno del Comune di Gioia del Colle, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

### **Articolo 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

### **Articolo 4 - Iscrizione nel Registro**

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Gioia del Colle da almeno un anno e che siano legati da motivi affettivi nonché per motivi di reciproca assistenza morale e materiale.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, nè dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
4. Per ottenere l'iscrizione, i due interessati dovranno presentarsi muniti di documento d'identità.

### **Articolo 5 - Cancellazione dal Registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Gioia del Colle determina la cancellazione dal Registro che può essere disposta d'ufficio o su segnalazione di una delle parti interessate.
2. La cancellazione d'ufficio avverrà altresì laddove l'ente accerti la violazione di obblighi morali e materiali di assistenza reciproca.
3. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, deve invitare gli interessati a renderla.
4. Nel caso di mancata comunicazione, l'Ufficio competente provvede d'ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.
5. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempimenti.
6. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione. Il venir meno dei rapporti affettivi o assistenziali determina lo scioglimento della famiglia anagrafica.
7. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali il

convivente superstite continua a godere, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

### **Articolo 6 – rilevanza giuridica**

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa. Essa pertanto non interferisce con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile nonché col diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e/o comunque riservata alla competenza dell'organo legislativo nazionale, così come non interferisce con le competenze di qualunque altra Pubblica Amministrazione.